



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 63 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 16 OTTOBRE 2007.**

**OGGETTO: CITAZIONE IN GIUDIZIO IN DANNO DEL SIG. VINCENZO ABBRESCIA
E DEL “LLOYD ADRIATICO” PER RISARCIMENTO DANNI AD
IMMOBILE COMUNALE PROCURATI A SEGUITO DEL SINISTRO DEL
12.11.2004.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 26.04.2007 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2007.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 28.05.2007 DI APPROVAZIONE DEL PEG.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 23 ottobre 2007 al 07 novembre 2007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con comunicazione del 18.11.2004 il Comando della P.M. informò che il Sig. Vincenzo Abbrescia in data 12.11.2004 alle ore 2,30 circa aveva procurato danni strutturali a proprietà comunale a seguito di sinistro stradale provocato in Via Caduti di Nassirja dall'autoveicolo FIAT Ducato da lui condotto;
- la costituzione in mora e la successiva richiesta risarcitoria non sono state riscontrate, anzi il Sig. Abbrescia tramite i suoi legali pretende a sua volta un risarcimento dei danni subiti dal suo autoveicolo addossando la colpa all'Ente;
- al contrario, la responsabilità del Sig. Abbrescia risulta acclarata dal filmato relativo al sinistro ripreso dal sistema di videocontrollo e custodito presso il Comando di P.M.;
- due preventivi stilati dalla Molfetta Multiservizi per la sistemazione dell'impianto di illuminazione della torre faro a servizio del Campo Sportivo "Paolo Poli" ammontano ad €25.490,75;
- sia la compagnia che assicura il Sig. Abbrescia e cioè il LLOYD Adriatico di Bari, sia il perito da questi incaricato (nonostante che abbia visionato sia i luoghi che la documentazione del sinistro) non hanno fin qui nulla disposto in merito al risarcimento;

Ritenuto opportuno e doveroso, stante la persistente inerzia del responsabile del sinistro, attivare azione giudiziaria finalizzata all'ottenimento del legittimo risarcimento dei danni subiti dalle strutture dell'Ente;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire

compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di €780,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di promuovere domanda giudiziale nei confronti del Sig. Vincenzo Abbrescia, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Vista la nota sindacale prot. n. 55008 del 16.10.2007 contenente l'indicazione del rappresentante e difensore dell'Ente nella persona dell'Avv. Giacomo Ragno,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse e, per l'effetto, di affidare ad un avvocato l'incarico promuovere domanda giudiziale e citare in giudizio dinanzi al giudice competente il Sig. Vincenzo Abbrescia e la compagnia di assicurazione LLOYD Adriatico al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti dall'Ente a propri immobili e strutture comunali del Campo Sportivo "P. Poli" a seguito del sinistro stradale del 12.11.2004 da addebitarsi ad esclusiva colpa del Sig. Abbrescia.
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Giacomo Ragno, con studio in Molfetta, alla Via G. Salepico n. 29.

- 3) Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico esplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 7) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto in favore dell'Avvocato incaricato, del contributo unificato e delle spese necessarie e connesse alla instaurazione del giudizio.

**Il Dirigente f.f. Settore AA.GG.
Dott. Enzo Roberto Tangari**
